



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale  
della Giustizia Amministrativa*

Ai Signori Presidenti delle Sezioni giurisdizionali  
e consultive del Consiglio di Stato

Al Signor Presidente del Consiglio di Giustizia  
amministrativa per la Regione Siciliana

Ai Signori Presidenti dei Tribunali amministrativi  
regionali

Ai Signori Presidenti e delle Sezioni staccate dei  
Tribunali amministrativi regionali

Ai Signori Dirigenti  
della Giustizia amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: effetti delle statuizioni del Giudice amministrativo sull'attività degli Uffici in tema di contributo unificato.

L'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, per il deposito dei ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo, il pagamento del contributo unificato, il quale è dovuto, ai sensi dell'art. 14 del citato T.U., dalla parte che introduce il giudizio.

Come è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza 11 febbraio 2005, n. 73), il contributo unificato ha natura di tributo, in quanto prestazione fiscale, con conseguente giurisdizione esclusiva in materia del giudice tributario (tra i molti precedenti in termini, Cass. civ., sez. V, sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020).

Il controllo sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria e l'eventuale attività di accertamento del *quantum* dovuto sono demandati alle Segreterie degli Uffici giudiziari, ai sensi degli artt. 16 e 248 del predetto d.P.R. n. 115 del 2002.

o o o o o

A seguito di richieste pervenute dagli Uffici, occorre chiarire che, anche nell'ipotesi in cui una sentenza del Giudice amministrativo contenga statuizioni in ordine alla debenza, o no, del contributo unificato o al *quantum* dello stesso, rimangono integre le competenze delle Segreterie per l'accertamento e la riscossione del tributo.

Infatti, la sentenza del Giudice amministrativo è verosimilmente pronunciata in assenza di contraddittorio con l'Ufficio impositore, costituito dal Segretariato generale del T.a.r. o dall'Ufficio di Segreteria della Sezione del Consiglio di Stato, sicché non viene emessa nei confronti del creditore di imposta, verso il quale, quindi, non può fare stato.

In altri termini, l'eventuale statuizione del Giudice amministrativo che verta sull'*an* o sul *quantum* del contributo unificato non è di per sé idonea a travolgere le determinazioni della Segreteria circa il tributo dovuto per quel giudizio.

Ne consegue che ogni valutazione in ordine all'*an* e al *quantum* della pretesa impositiva è e resta riservata in via esclusiva, in sede amministrativa, all'Ufficio impositore e, nell'eventuale sede giurisdizionale, al giudice tributario.

o o o o o

Diversamente, per quanto attiene all'attività degli Uffici relativa al recupero del contributo unificato nelle ipotesi di prenotazione a debito, di cui alla circolare di questo Segretariato n. 18809 del 13 ottobre 2020, assume rilievo dirimente l'eventuale statuizione giurisdizionale che indichi il soggetto sul quale, in quanto soccombente, grava l'imposta.

Infatti, l'art. 13, comma 6-bis.1, del T.U. dispone, infatti, che «*l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio*».

Occorre, dunque, far riferimento alla «*parte soccombente*», siccome individuata dal giudice amministrativo in base all'esito della lite.

Ne consegue che una statuizione sul punto da parte del giudice che pronuncia sulla controversia - soprattutto nelle vicende contenziose definite con sentenze che rechino un dispositivo articolato, con compensazione delle spese del giudizio, dal quale non sia agevole evincere con immediatezza quale sia la parte effettivamente soccombente né se la soccombenza debba ritenersi totale o parziale - costituirebbe un importante ausilio allo svolgimento delle funzioni amministrative segretariali.

Nel congedo, gradita è l'occasione per porgere cordiali saluti.